



# STATUTO e REGOLAMENTO

# Associazione Pugliese Editori (A.P.E.)

## STATUTO

È costituita una libera Associazione degli Editori Pugliesi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, regolata dal presente Statuto e denominata: "Associazione Pugliese Editori" in breve "A.P.E."

### 2. SEDE

L'Associazione ha sede in Fasano (Brindisi), Via Dell'Agricoltura numero civico 63 (sessantatré).

### 3. EDITORE

Si definisce editore l'impresa che, in forma individuale o associata, ha come attività prevalente, in modo continuativo, la pubblicazione di opere di ingegno e ne segue il lavoro nelle sue diverse fari: dalla ricerca degli autori alla vendita. La sua attività è caratterizzata, dal punto di vista culturale, dalla ricerca del pensiero e della scrittura creativa, mentre, dal punto di vista commerciale, dalla retribuzione di quanti vi lavorano nelle varie mansioni.

### 4. FINALITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro. Il fine dell'Associazione è la promozione dell'editoria pugliese impegnata nella promozione culturale del territorio, nelle sue diverse espressioni, in collaborazione sia con le istituzioni pubbliche e private, sia con tutti i soggetti che caratterizzano la filiera del libro, nella consapevolezza del fatto che il libro è un veicolo di informazioni, idee e cultura e, quindi, strumento fondamentale per assicurare la promozione della cultura, così come voluto dalla Costituzione Italiana.

La posizione concreta e le proposte dell'Associazione in merito a tutti i problemi riguardanti il mondo del libro: politica sul libro, leggi sul libro, incentivi all'editoria, ruolo delle librerie, delle biblioteche, dei festival e dei premi letterari, distribuzione, formazione eccetera, saranno definite in un Manifesto programmatico. Nel regolamento, invece, il funzionamento logistico un Regolamento. Regolamento e Manifesto programmatico saranno oggetto di approvazione nella prima assemblea dell'Associazione una volta costituita.

## 5. PROMOZIONE

L'Associazione intende promuovere il lavoro di editoria in collaborazione con tutte le associazioni che operano nel settore (AIE, ALI, ABI ecc.) e con tutte le realtà che caratterizzano il mondo del libro (fiere, festival e premi letterari), utilizzando le nuove forme di comunicazione e incentivando con opportune iniziative la lettura, la diffusione delle librerie e delle biblioteche, l'istituzione di premi e festival di qualità che sappiano valorizzare la scrittura e il pensiero creativo.

## 6. SOCI FONDATORI

Sono di diritto soci fondatori tutti coloro che, avendo i requisiti di cui al successivo articolo 7, sono intervenuti nell'atto costitutivo.

## 7. SOCI ORDINARI

Possono far parte dell'Associazione, come soci ordinari, gli editori di libri, riviste, cartografia e prodotti dell'editoria elettronica che abbiano la sede legale o operativa in Puglia, siano esse società di persone o di capitali, sette individuali o cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- a) l'iscrizione alla Camera di commercio e la registrazione ISBN;
- b) almeno 2 (due) anni di attività continuativa;
- c) un progetto culturale o linea editoriale;
- d) un catalogo di almeno 10 (dieci) titoli con registrazione ISBN.

## 8. ADESIONE

L'adesione all'Associazione presuppone l'accettazione integrale del presente Statuto ed è subordinata al pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale che vengono fissate, al momento della costituzione, rispettivamente in euro 100,00 (cento virgola zero zero) e in euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Il nominativo dell'azienda associata e del suo titolare o rappresentante, i loro rispettivi recapiti e la data di ammissione sono annotati nel libro dei soci.

La quota di iscrizione all'Associazione e quella annuale vengono definite annualmente dall'Assemblea degli associati. Il computo e la verifica delle domande di adesione spettano al Consiglio Direttivo entro un mese dalla loro ricezione.

Il recesso va comunicato al Presidente con lettera raccomandata, spedita non meno di trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio annuale.

Chi receda senza giusta causa dovrà erogare quanto eventualmente dovuto per l'esercizio in corso.

## 9. MODALITÀ

L'Associazione persegue la sua finalità:

- a) stimolando le istituzioni locali e nazionali a promuovere la diffusione del libro quale strumento essenziale per la crescita della società attraverso una legislazione e una politica conseguenti;
- b) promuovendo, autonomamente o in collaborazione, iniziative che possano contribuire alla conoscenza e alla diffusione del libro e della cultura pugliese e italiana nel mondo;
- c) incentivando la conoscenza del settore editoriale tramite attività di studio, di ricerca e di sviluppo;
- d) organizzando la partecipazione in forma individuale o associata delle case editrici a mostre e fiere nazionali ed estere;
- e) provvedendo in proprio o attraverso affidamento di incarichi all'espletamento dei servizi connessi alla organizzazione delle attività relative alla produzione, promozione e commercializzazione del libro;
- f) favorendo la crescita professionale degli editori mediante attività di aggiornamento e di formazione, da rivolgere anche ai dipendenti delle aziende editoriali e ai giovani disoccupati nei settori di interesse delle imprese associate.

L'Associazione, inoltre, può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali internazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente. Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, L'Associazione può favorire la costituzione dei consorzi promozionali operativi e di servizi, non ché di società.

## 10. DIRITTI E DOVERI

Gli associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Gli associati devono impegnarsi, nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e quelle del regolamento la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. In particolare, l'Associazione Pugliese Editori riconosce a tutti gli associati:

- a) il diritto di partecipare all'attività svolta dal sodalizio, di intervenire alle assemblee e alle riunioni; di fruire delle attività di rappresentanza e di una periodica informazione sulla vita associativa, di recedere dall'Associazione secondo quanto previsto dallo Statuto;
- b) il dovere di contribuire con impegno, lealtà e correttezza alla vita associativa, di pagare regolarmente le quote sociali e di rispettare lo Statuto;
- c) il dovere della correttezza dei comportamenti nel rispetto della concorrenza.

Tutti gli associati hanno il diritto di eleggere e di poter essere eletti alle cariche associative.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

## 11. ORGANI E CARICHE

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio Direttivo (composto da sei consiglieri, tra i quali vengono eletti il Presidente, il Segretario e il Tesoriere);
3. il Revisore dei conti;
4. il Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea decide le linee generali dell'impegno dell'Associazione; il Consiglio Direttivo ne cura l'organizzazione operativa, il Presidente rappresenta l'Associazione; il Segretario cura i verbali delle riunioni e le operazioni di comunicazione agli associati; il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili, la raccolta delle quote associative, i pagamenti inerenti al lavoro dell'Associazione, la stesura del bilancio; il Collegio dei Proviviri e il Revisore dei conti sono organi di controllo e garanzia del funzionamento dell'Associazione.

Tutte le cariche dell'Associazione sono prestate a titolo gratuito; per particolari servizi di funzionamento degli organi, di segreteria o di organizzazione, opportunamente autorizzati e documentati, sono consentiti rimborsi spese agli associati.

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la stessa carica in altre associazioni analoghe. La carica di Segretario e di Tesoriere possono essere svolte dalla stessa persona.

## 12. ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 15-quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza), rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati si riunisce in linea generale quadrimestralmente (per approvare il rendiconto annuale, confermare o modificare la quota di ammissione e la quota sociale annuale, definire le linee guida dell'impegno dell'Associazione per l'anno in corso) e, inoltre, ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un quinto degli associati, quando siano rese vacanti cariche sociali e quando lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo.

La convocazione avviene a cura del Consiglio Direttivo tramite posta elettronica da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima della data fissata o, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. Nella convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote.

Ogni associato che abbia diritto di intervenire in Assemblea, potrà farsi rappresentare, con semplice delega scritta, da altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più deleghe.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega della maggioranza assoluta degli associati iscritti, in regola con il pagamento delle quote e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e/o rappresentati. L'Assemblea degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti e/o rappresentati; per le delibere inerenti lo statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati in proprio o per delega. Delibera a maggioranza semplice sulle altre questioni.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo. L'Assemblea è competente inoltre:

- a) sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) sull'elezione e sulla revoca delle cariche sociali e sull'esclusione degli associati;

- c) sulle modifiche statutarie;
- d) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
- e) sull'adesione ad altre associazioni a carattere nazionale aventi gli stessi scopi sociali;
- f) su ogni punto iscritto all'ordine del giorno;
- g) nel formulare raccomandazioni ad altri organi sociali;
- h) nel formare comitati ristretti per l'esame di particolari aspetti dell'attività sociale;
- i) circa l'approvazione del Regolamento interno per l'applicazione delle enormi statutarie e per assicurare il miglior funzionamento dell'Associazione.

Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

L'Assemblea, occorrendo, nomina, determinandone il numero, gli scrutatori; la nomina degli stessi è obbligatoria nel caso di elezioni degli organi dell'Associazione. Le votazioni riguardanti le cariche vengono svolte a scrutinio segreto.

### 13. CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è costituito da 6 (sei) membri. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.

Esso assicura la continuità della vita sociale ed è dotato dei più ampi poteri nell'ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla scadenza del suo mandato, mentre dopo la scadenza suddetta e, sino all'Assemblea annuale, potrà esercitare i poteri relativi alla sola ordinaria amministrazione. Qualora venisse a mancare per una causa qualsiasi un membro del Consiglio Direttivo (dimissioni, cessazione dell'attività, recesso dall'Associazione ecc.) la sostituzione avverrà seguendo l'elenco dei voti.

In particolare predispone il rendiconto annuale dell'esercizio, che si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno e viene esposto all'Assemblea non oltre 2 (due) mesi da detta scadenza, e quindi non oltre il successivo 28 (ventotto) Febbraio, salvo particolari impedimenti che dovranno essere motivati; documenta i suoi atti di gestione in modo tale da renderli conoscibili agli associati e fornisce in Assemblea tutti i chiarimenti di cui venga fatta richiesta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti non meno di tre membri. La richiesta di revoca della carica, nei confronti degli amministratori, può essere promossa da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. La revoca della carica è deliberata per gravi negligenze, per irregolarità di gestione, per trasgressione dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in linea generale mensilmente e quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano congiuntamente richiesta almeno tre componenti. Il Consiglio Direttivo valuta e accoglie le richieste di adesione secondo quanto previsto dallo Statuto.

#### 14. PRESIDENTE

Il Presidente, che è eletto dall'Assemblea degli associati, tra i membri del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei votanti nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice dalla terza in poi, ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione in giudizio e rispetto ai terzi. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i poteri sono esercitati dal membro del Consiglio Direttivo più suffragato che in queste circostanze svolgerà funzione di Vice Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

#### 15. SEGRETARIO

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e le comunicazioni agli associati e coadiuva il Presidente in tutte le attività inerenti al suo ruolo. Il segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

#### 16. TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura il profilo contabile dell'Associazione, raccoglie le quote di iscrizione e annuali e gli eventuali contributi provenienti da enti e istituzioni, i pagamenti di ordinaria amministrazione. Il tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

#### 17. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, dalle somme e dagli altri beni donati all'Associazione senza speciale de-



stinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dall'Assemblea e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi, a qualsiasi titolo erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici.

L'amministrazione e l'impiego del patrimonio sono riservati al Consiglio Direttivo, che li svolgerà, nel modo più vantaggioso per l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea. È fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia imposta per legge.

Saranno presi in considerazione gli impieghi in attività che possono risultare utili al conseguimento degli scopi sociali e le intese al servizio degli associati e finalizzate all'agevolazione delle loro attività imprenditoriali.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative e i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili, né possono formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di associato a qualsiasi titolo. Le somme ricevute dall'Associazione non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## 18. REVISORE DEI CONTI

L'Associazione potrà avere un Revisore contabile, eventualmente nominato dall'Assemblea, anche fra gli associati, ai sensi della Legge n. 88/1996, che durerà in carica tre anni e sarà rieleggibile. Le funzioni di controllo e i doveri del Revisore contabile sono quelli previsti dall'articolo 2403 del Codice Civile in quanto applicabili. Qualora venisse nominato, il Revisore riferirà annualmente all'Assemblea con una relazione scritta sul rendiconto consuntivo economico-finanziario.

## 19. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio di Probiviri, composto da non più di tre membri eletti fra gli associati e rieleggibili. Il Collegio dura in carica tre anni. Al Collegio spetta il compito di risolvere eventuali vertenze sorte fra gli associati o fra questi e l'Associazione, su questioni attinenti l'attività associativa. Il loro giudizio è inappellabile e vincola sia l'Associazione che gli associati.

## 20. FUNZIONAMENTO

L'associazione dispone per il suo funzionamento: di una sede, un codice fiscale, un conto corrente, un catalogo regionale degli editori pugliesi e delle loro pubblicazioni e un sito internet che comunichi in tempo reale lo Statuto, gli associati, le linee di impegno, il bilancio e quanto potrà essere ritenuto utile per il funzionamento dell'Associazione.

## 21. SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## 22. NORME

Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

F.to: Carla Palone – Vito Lacirignola – Giuseppe Piacente – Gianfranco Cosma – Renato Russo – Giuseppe Laterza – Angela Schena – Giuseppe Goffredo – Giovanni Chiriatti – Cosimo Lorenzo Capone – Luigi Dato – Simona Muci – Francesca Piccoli – Antonella Perrini Notaio.

Io sottoscritto dottor Antonella Perrini, Notaio residente in Fasano, attesto che la presente copia è conforme all'originale atto ai miei rogiti ed è rilasciata per gli usi consentiti.

Copia composta di sette fogli.

Fasano, Via Carlo Alberto n. 8, ventiquattro Novembre duemiladieci.

# Associazione Pugliese Editori (A.P.E.)

## REGOLAMENTO

### ART. 1 - *Membri associati*

Possono far parte dell'Associazione, come membri associati: enti, organizzazioni, associazioni, fondazioni o altre analoghe figure giuridiche che esercitino attività editoriale non in modo prevalente o continuativo e senza avere la qualifica di imprenditore editoriale.

I membri associati sono regolarmente tenuti al pagamento del 50% (cinquanta per cento) della quota di iscrizione e della quota annuale, non hanno diritto di voto e di elezione alle cariche sociali ma possono partecipare e usufruire come i soci ordinari di tutti quei servizi che l'Associazione porrà in opera. La valutazione e l'accettazione di queste domande spetta al Consiglio direttivo entro un mese dalla loro ricezione.

### ART. 2 - *Rinnovo adesione*

I soci ordinari devono triennialmente, prima del rinnovo delle cariche sociali, presentare una autocertificazione che attesti la pubblicazione di almeno 10 titoli pubblicati con regolare registrazione ISBN per poter ottenere la conferma dell'adesione.

### ART. 3 - *Contributi e rimborsi*

Le modalità, i contributi e i rimborsi di partecipazione relativi ai membri associati, data la loro particolare strutturazione, saranno commisurati di volta in volta alle risorse e ai servizi disponibili di partecipazione.

### ART. 4 - *Partecipazione a Eventi e Fiere*

La partecipazione dell'Ape a Eventi culturali e Fiere va intesa in forma associata e viene programmata dal Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Eventi e Fiere non programmati non usufruiscono del sostegno dell'Associazione.

#### ART. 5 - *Quota associativa e dimissioni*

La quota associativa va versata entro il 28 febbraio altrimenti si decade automaticamente dal ruolo di socio. La partecipazione alle iniziative dell'Ape e alle assemblee è subordinata all'essere in regola con i pagamenti.

Le dimissioni devono essere comunicate entro il 30 novembre con lettera raccomandata.

#### ART. 6 - *Controversie interne*

Tutti i soci dell'A.P.E. sono tenuti a risolvere le controversie tra i membri e i contrasti eventualmente intervenuti con i vari organi dirigenti solo ed esclusivamente attraverso gli organismi preposti allo scopo.

In particolare si farà riferimento al collegio dei Probiviri mentre in caso di insoddisfazione o di mancata risposta ci si potrà rivolgere, in ultima istanza, all'assemblea generale chiedendo l'inserimento del tema nell'o.d.g. in programmazione.

Qualora uno o più soci, ancor prima di espletare le pratiche indicate nel paragrafo precedente, facessero immediato ricorso (o anche solo lo minacciassero per iscritto) a organismi di arbitrato esterni e/o si rivolgesero direttamente all'autorità giudiziaria tramite i propri legali, verrebbero estromessi automaticamente dall'Associazione e dunque espulsi dalla stessa.